

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 1952

(61ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio ammessi per la partecipazione ai concorsi a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato» (N. 2571):

CINGOLANI, *relatore* Pag. 564
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 564

«Modifica all'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, relativo alla proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito» (N. 2618):

CADORNA, *relatore* 564
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 564

«Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Capo Gabinetto»

(N. 2620) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CADORNA, *relatore* Pag. 565

«Assegnazione straordinaria di lire 26 milioni per il completamento del Tempio-Ossario per i Caduti di Marzabotto» (N. 2478) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MARTINI, *relatore* 568
PERTINI 569
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 570

(Seguito della discussione e approvazione)

«Modifiche all'articolo 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare» (N. 2387):

CORNAGGIA MEDICI, *relatore* 566 e seg.
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 566 e seg.
PERTINI 566 e seg.
CASARDI 567
CADORNA 567

La riunione ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Casadei, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Cornaggia Medici, Gasparotto, Lavia, Leone, Martini, Morandi, Pellegrini, Pertini e Salvi.

Interviene altresì il Sottosegretario per la difesa, senatore Jannuzzi.

CEMMI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Inclusionione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio ammessi per la partecipazione ai concorsi a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato » (N. 2571).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inclusionione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio ammessi per la partecipazione ai concorsi a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, concernente l'approvazione delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« I tenenti in servizio permanente del ruolo Commissariato sono tratti, per pubblico concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani che posseggano una delle seguenti lauree:

- laurea in giurisprudenza;
- laurea in economia e commercio;
- laurea in scienze sociali;
- laurea in scienze politiche;
- laurea in scienze economiche-marittime;
- laurea in scienze coloniali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Questo disegno di legge tende ad includere la laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio consentiti per partecipare ai concorsi di ammissione al Corpo degli ufficiali del Commissariato aeronautico; così non si fa che adeguare l'Arma aeronautica alle altre due Armi per le quali la laurea in scienze coloniali è un titolo di ammissione per i rispettivi Corpi di commissariato. Non credo quindi ci siano difficoltà ad approvare il presente disegno di legge.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi riferisco alla relazione a stampa e mi associo a quanto è stato detto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica all'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, relativo alla proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (N. 2618).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, relativo alla proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 4 maggio 1951, n. 512 fu sospesa la regolamentazione delle proroghe di esame per i passaggi fra i gradi per cui essi erano richiesti: voi saprete che le prove di esame consistono in corsi valutativi per il passaggio da capitano a maggiore e da tenente colonnello a colonnello.

Tale sospensione avrebbe dovuto valere fino alla entrata in vigore della nuova legge di avanzamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1951. La legge sull'avanzamento degli ufficiali verrà però discussa quest'anno e si prevede che non sarà approvata prima del 1953, per cui è sembrato opportuno di spostare il termine del 31 dicembre 1951 previsto dall'articolo 3 della legge 4 maggio 1951 fino all'entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali, senza la fissazione di un periodo di tempo preciso.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro di associarmi alle considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale risulta sostituito dall'articolo 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la sospensione, per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1952.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Capo Gabinetto » (N. 2620) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Capo Gabinetto ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, questa leggina si riferisce al caso in cui il Ministro della difesa, il Sottosegretario dello stesso

Ministero o il Capo Gabinetto sieno militari: per questa ipotesi si dispone che essi siano messi fuori dell'organico poichè altrimenti occuperebbero relativamente troppi posti. La legge evidentemente non si riferisce alla situazione attuale in cui le tre ipotesi previste non si verificano. Propongo quindi alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato o capo di Gabinetto sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi.

Gli ufficiali da considerare in soprannumero ai sensi del comma precedente non dovranno in ogni caso essere più di due per ciascuna Forza armata.

(È approvato)

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi organici degli ufficiali della Marina militare, continuano ad applicarsi le norme concernenti il collocamento fuori dei quadri organici del segretario generale di detta Forza armata.

(È approvato).

Art. 3.

Alla maggiore spesa, presunta in lire 5 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sarà fatto fronte con le somme già stanziare negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare » (N. 2387).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cornaggia Medici.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che nella precedente riunione della Commissione io espressi qualche dubbio riguardo all'abbassamento dei limiti di età per l'ammissione alla partecipazione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica.

La questione non sembra di molta importanza, bisogna invece tenere presente che sarebbe opportuno che ai corsi degli allievi ufficiali piloti di complemento per l'Aeronautica militare affluissero giovani dotati di particolari titoli di studio, avendo presente in modo particolare coloro che seguono, per esempio, i corsi di ingegneria, i quali durano cinque anni, o i corsi di chimica industriale i quali anch'essi hanno la durata di cinque anni. Dato l'attuale ordinamento universitario, è molto difficile che a 23 anni un giovane sia già riuscito ad avere la laurea in una di quelle discipline e perciò io espressi il dubbio che potesse essere accolta *sic et simpliciter* la proposta del Ministero. Ne ho parlato poi anche con il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, il quale mi ha fatto presente che oggi, dato che i corsi sono molto più complessi di una volta, quando si poteva avere il brevetto di volo anche dopo 60 ore di volo circa, oggi per formare un pilota sono necessarie circa 200 ore, il che

rappresenta un tempo non breve, appunto per la progressività di questi corsi: in pratica è necessario un anno e mezzo. Dal che discende che se si ammette un giovane di 26 anni, egli avrà terminato i corsi di istruzione a circa 28 anni. A questo proposito c'è anche da osservare che nella gerarchia militare aeronautica noi oggi abbiamo molti generali, molti ufficiali superiori mentre i gradi inferiori registrano larghi vuoti, per cui si prevede la necessità di trasferire molti ufficiali di complemento — che naturalmente ne facciano domanda — ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo. Il problema allora diventa più grave poichè evidentemente l'entrare in carriera a 28 anni significa incominciare la carriera in troppo tarda età.

La ragione principale per cui il Ministero chiede che il limite di età sia abbassato a 23 anni è collegata all'impiego degli aerei a reazione che vanno a velocità infrasoniche e supersoniche: ed infatti oggi tutte le Forze aeree militari delle varie Nazioni cercano di abbassare i limiti di età dei propri piloti, arrivando addirittura a delle esagerazioni.

Convinto da questo argomento io, pur non essendo un sapiente... — si dice che è proprio dell'uomo sapiente il cambiare opinione — mi permetterei di consigliare l'approvazione del testo che ci è stato proposto dal Governo, anche se la volta scorsa espressi parere contrario.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro di associarmi alle nuove considerazioni dell'onorevole relatore e faccio rilevare che alle ragioni per cui è opportuno che non si richieda un limite di età molto elevato per l'idoneità alla partecipazione ai corsi allievi ufficiali piloti, va aggiunta anche, e principalmente, quella del costo di un pilota e della utilizzazione che conseguentemente è necessario fare di lui per il maggior tempo possibile.

PERTINI. In relazione a quanto ha detto l'onorevole relatore, faccio osservare che oggi l'età media dei laureati, specialmente in quelle facoltà il cui corso dura cinque anni, è di 24 anni. Credo che sarebbe opportuno prendere in considerazione appunto questa età, proprio ai fini di quanto affermava il senatore Cornaggia Medici.

CASARDI. Io vorrei sapere se fra questi allievi piloti possono essere ammessi anche dei sottufficiali.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Se hanno il titolo richiesto — che è quello della scuola media superiore — possono partecipare anche i sottufficiali.

CASARDI. Il possesso della laurea mi sembra un di più: vi sono degli uomini che si può dire nascano con le ali, ed anche se è evidente che sono necessari elementi di tecnicismo e di cultura, non bisogna passare in seconda linea le doti fisiche dell'individuo. Ricordo che Agello il quale vinse a suo tempo la Coppa Schneider di velocità, non era che un semplice maresciallo.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Infatti ai corsi allievi ufficiali piloti sono ammessi anche i sottufficiali che posseggano i richiesti titoli di studio, e cioè la licenza della scuola media inferiore, mentre ora per gli ufficiali è richiesta la licenza di scuola media superiore. Io mi preoccupavo più che altro di impedire che elementi particolarmente preparati non avessero, per ragioni di età, la possibilità di entrare nel ruolo degli ufficiali piloti di complemento. D'altronde sussiste la legittima preoccupazione di aver degli elementi di molto giovane età anche per ricavare il maggior beneficio possibile per l'Arma aerea dalle spese che l'Amministrazione incontra per istruir questi giovani. Quanto all'elevazione del limite di età da 23 a 24 anni, io mi permetto di suggerire di accogliere la norma così come è stata proposta nel testo governativo poichè, fatto il conto dei vantaggi e degli svantaggi, tenendo presenti tutti i dati del problema la proposta del limite dei 23 anni mi sembra la più accettabile.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A mio parere la questione della laurea non può essere decisiva; infatti chi è arrivato a 23 anni ed abbia ancora da superare qualche esame per laurearsi può anche provvedere a ciò essendo già in servizio, ottemperando così anche all'esigenza della minore età che la legge stabilisce, senza sancire l'obbligo della interruzione degli studi.

PERTINI. Io credo che non si dia sufficiente importanza alle qualità intellettuali. Sì, è necessario il requisito delle doti fisiche, ma non bastano. Noi che nella guerra mondiale era-

vamo fanti tenevamo in alta considerazione quello che era allora il Genio di artiglieria, al quale accedevano i laureati del Politecnico. Nelle altre armi invece avevamo degli ufficiali che dal punto di vista culturale lasciavano molto a desiderare, il che li esponeva a delle brutte figure anche di fronte a semplici soldati che avessero avuto una qualche formazione culturale. Mi pare che anche ora si continui a sottovalutare troppo nel militare l'elemento intellettuale. Perchè l'aver una laurea deve essere una eccezione nell'Esercito? Questo significa diminuire il prestigio stesso e dell'Esercito e dei suoi ufficiali. Se noi guardiamo alla Francia, constatiamo che c'è stato un periodo in cui all'Accademia di Saint Cyr andavano persone che erano anche laureate alla Sorbona.

CADORNA. Gli argomenti del collega Pertini sono giustissimi; io ricordo che nella prima guerra mondiale accadeva spesso che l'ufficiale di complemento fosse più colto di quello in servizio permanente effettivo e da allora gli uomini di cultura che prestarono servizio nell'Esercito non hanno perdonato questo fatto, come si constata da tutte le pubblicazioni fatte sulla guerra mondiale.

PERTINI. Quando una persona è colta, in tre, quattro mesi si riesce a fargli acquisire un'esperienza che un altro elemento acquisterebbe in un tempo ben più lungo: questo perchè l'intelligenza dell'uomo colto anche se egli è specializzato in un determinato campo, è resa più agile e più percettiva. Ricordo che il corso di istruzione a cui io partecipai fu brevissimo e noi demmo tale esempio che il nostro colonnello ci rivolse un particolare elogio. Ciò appunto perchè noi portavamo quel bagaglio di cultura che non nuoce mai.

CADORNA. Come conseguenza di quanto ha detto il collega Pertini, evidentemente bisognerà aumentare la cultura degli ufficiali effettivi i quali poi hanno autorità anche sugli ufficiali di complemento. Qui però siamo nel caso inverso perchè si tratta di giovani ufficiali di complemento che non vengono nemmeno adoperati come comandanti di reparto, come avviene in fanteria, in quanto essi assolvono unicamente alla loro funzione di piloti e per se stessi non sono destinati ad avere giurisdizione su un numero rilevante di dipen-

denti. Con ciò non voglio dire che il rilievo del senatore Pertini in linea generale non sia più che giusto.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Qualora si constatasse che la norma che noi oggi approviamo impoverisce i ruoli, si potrebbe sempre tornare sull'argomento quando argomenti di ordine tecnico o medico-legale dimostrassero l'inopportunità della norma stessa. Nel caso specifico io mi permetto di insistere nella proposta che il disegno di legge sia approvato così come ci è stato proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do nuovamente lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1942, n. 976, è sostituito dal seguente:

« Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo, possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1° abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 23° alla data stabilita dal bando di concorso;

2° debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi, ovvero, se già incorporati nella Aeronautica militare, debbano ancora ultimare la ferma di leva;

3° risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4° abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero, se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, questo sia ritenuto dal Ministero della pubblica istruzione equipollente ad uno dei titoli predetti;

5° abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Assegnazione straordinaria di lire 26 milioni per il completamento del Tempio-Ossario per i Caduti di Marzabotto** » (N. 2478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di 26 milioni per il completamento del Tempio-Ossario per i Caduti di Marzabotto ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Martini.

MARTINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la cittadina di Marzabotto, sulla strada Pistoia-Bologna, a 24 chilometri da questa città, con gli altri paesi della zona montana circostante tra il Reno e il Setta, fu tra le più martoriate d'Italia, nell'ultima guerra. Fu teatro di asprissime e tragiche lotte fra la popolazione e i tedeschi, che si vendicarono ferocemente di questa eroica resistenza specialmente nelle giornate del 29 settembre e 2 ottobre del 1944, nelle quali furono perpetrate le più inaudite barbarie e vandaliche distruzioni.

Basti citare per gli atti di maggiore ferocia quelli compiuti a Casaglia e San Martino dove 200 abitanti di ogni età, sesso e condizione, fatti uscire dalla chiesa, furono costretti ad entrare nel vicino camposanto dove vennero fucilati; quelli compiuti a Pioppe di Salvaro dove furono affogati, in un lago vicino, uno ad uno, ben 133 uomini. In complesso i morti salirono a 1830!

Per questa eroica resistenza e fiero comportamento e per questi atti di supremo sacrificio, il 25 settembre 1949 Marzabotto fu decorata della medaglia d'oro con la seguente molto lusinghiera motivazione: « Incassata fra le scoscese rupi e verdi boscaglie dell'antica terra etrusca, Marzabotto preferì ferro, fuoco e distruzioni piuttosto che cedere all'oppressore. Per 14 mesi sopportò la dura prepotenza delle orde teutoniche che non riuscirono a debellare la fiera dei suoi figli arroccati sulle aspre vette di Monte Venere e di Monte Sole, sorretti dall'amore e dall'incitamento dei vecchi, delle donne e dei fanciulli.

« Gli spietati massacri degli inermi giovani, delle fiorenti spose e dei genitori cadenti non la domarono e i suoi 1830 morti riposano sui monti e nelle valli a perenne monito alle future generazioni di quanto possa l'amore della Patria »

Questi 1830 morti, sparsi sui monti e nelle valli, è ben giusto che abbiano ad avere una degna ed onorevole sepoltura.

I superstiti, fin dal 1949, hanno deliberato che le salme vengano raccolte in un Ossario degno degli eroici scomparsi.

In un primo tempo si pensò ad un sacello a sè stante, poi prevalse il concetto — sia per ragioni di economia, sia per l'ideazione del progetto, come per la custodia dell'Ossario che sarebbe affidata, senza alcun compenso al clero della Chiesa — di abbinare la costruzione dell'Ossario con la ricostruzione della Chiesa parrocchiale distrutta dalla guerra e per la quale il Ministero dei lavori pubblici aveva disposto la somma di 10.300.000; poichè il Ministero dell'assistenza post-bellica, e per esso il Commissariato generale onoranze ai Caduti in guerra, aveva già concesso al comune di Marzabotto un contributo di 6 milioni per la costruzione di una Cripta-Ossario sulla quale avrebbe dovuto poi erigersi la Chiesa parrocchiale e poichè, a lavori già iniziati, il predetto Commissariato generale onoranze alle salme Caduti in guerra, passato nel frattempo alle dipendenze del Ministero della difesa, aveva elargito altri 5 milioni e 600.000 lire, erano in complesso disponibili lire 22 milioni, somma dimostratasi insufficiente anche per l'avvenuto aumento dei salari e il rincaro dei materiali da costruzione. Fatti gli opportuni calcoli si è accertato che l'opera completa importerebbe una spesa complessiva di 48 milioni. Ne mancano quindi 26 per portare a termine l'opera.

In base al decreto-legge 14 febbraio 1947, n. 27, articolo 5, all'esecuzione della Cripta-Ossario deve provvedere il Ministero della difesa e la relativa spesa gravare sul bilancio dello stesso Ministero.

E poichè, come già detto, il Ministero dei lavori pubblici dovrà concorrere al completamento dell'opera coi fondi occorrenti per la ricostruzione della Chiesa parrocchiale, col presente disegno di legge è stato ritenuto

giusto stornare la detta somma di 26 milioni dallo stato di previsione del Dicastero della difesa a quello del Ministero dei lavori pubblici al quale compete l'esecuzione dei lavori.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici fisserà l'ammontare della somma, con la quale il Ministero dei lavori pubblici concorrerà alla costruzione del tempio e così Marzabotto avrà la sua nuova Chiesa parrocchiale ed il sacello dei suoi eroici morti, la cui custodia, vigile e premurosa, sarà affidata al clero della Chiesa, che si sentirà fiero ed onorato di prestarla gratuitamente.

Alla IV Commissione della Camera dei deputati, in sede deliberante, il progetto di legge fu approvato all'unanimità; la 5ª Commissione finanze e tesoro, del Senato, vista l'approvazione già data il 4 luglio u.s. dalla Camera dei deputati, nulla ha da osservare per la parte finanziaria, anche se a rigore la spesa dovesse iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1952-53.

La 7ª Commissione del Senato ha dato il suo parere favorevole il 16 corrente.

Tocca ora a noi approvare definitivamente il progetto di legge ed io vi propongo di farlo con animo riverente e grato verso quelle valorose vittime della nostra eroica Resistenza.

PERTINI. Ringrazio il collega Martini di averci fatto questa relazione; credo si sia tutti d'accordo nell'approvare quanto egli ci propone, non solo per onorare questi nostri morti, ma perchè quanto essi hanno fatto rimanga fermo nella mente del Popolo italiano. Credo che dovremmo pensare ad erigere altri sacrari in altre parti, dove i partigiani ed i patrioti si sono battuti per l'indipendenza del Popolo italiano, perchè mi sembra che sia invalsa in alcuni settori l'uso di porre in non cale quel che ha fatto il Popolo italiano nel secondo risorgimento. Credo che questo soprattutto debba essere fatto oggi, quando vediamo rimesso in libertà un criminale di guerra ed altri ne seguiranno, colui che noi tutti ricordiamo: « Kässlerling ». Non tanto è il fatto dell'uomo che viene posto in libertà, quanto l'offesa con tale gesto recata al Popolo italiano. Ecco quindi una ragione di più per consacrare questo monumento, affinchè ben rimanga viva, non solo nell'animo dei presenti, ma di coloro

che verranno, la protesta contro queste passate violenze e atti di barbarie.

PRESIDENTE. Sono completamente d'accordo con quello che ha detto il collega Pertini.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è lieto di aver proposto al Parlamento questo disegno di legge, in segno d'omaggio e di riconoscenza verso i Caduti di Marzabotto. Non senza ragione il senatore Pertini si è riferito ad un episodio accaduto in questi ultimi giorni, e che ha diretta attinenza con i morti di Marzabotto, perchè Kässerling fu precisamente uno degli autori della strage di Marzabotto. Non è necessario che si dica che la grazia concessa a Kässerling non è assoluzione, di fronte al Tribunale dell'umanità e della storia, per gli efferati delitti compiuti da Kässerling in danno del Popolo italiano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 26.000.000 per la costruzione del Tempio-Ossario dei Caduti di Marzabotto, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52.

La spesa di cui al presente articolo verrà fronteggiata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa

del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

(È approvato).

Art. 2.

In aggiunta all'assegnazione di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici concorrerà alle spese dell'opera entro i limiti dei danni di guerra della chiesa parrocchiale di Marzabotto risarcibili ai sensi del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, ratificato dalla legge 10 agosto 1950, n. 784.

Alla esecuzione dei lavori potrà provvedersi anche con il sistema della concessione, ai termini del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.